

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2010, n. 52-1359

Art. 12, comma 7, l.r. n. 10/95. Nomina Commissari aziende sanitarie regionali.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di commissariare, per le ragioni in premessa illustrate, le Aziende sanitarie regionali ASL TO1, ASL TO2, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, ASL BI, ASL NO, ASL VCO, ASL CN2, ASL AT, ASL AL, AO C.T.O. M. Adelaide di Torino, AO S. Croce e Carle di Cuneo, AO "Ordine Mauriziano di Torino", San Giovanni Battista di Torino, AOU San Luigi di Orbassano, AOU Maggiore della Carità di Novara, nelle persone di:

dott. MANUGUERRA Giacomo (ASL TO1 e ASL TO2);

ing. RABINO Giorgio (ASL TO3);

dott. SECRETO Renzo (ASL TO4);

dott. PLASTINO Vito (ASL TO5);

dott. ssa PEONA Carla (ASL BI);

dott. COSENZA Gaetano (ASL NO);

dott. CATTRINI Corrado (ASL VCO);

dott. MONCHIERO Giovanni (ASL CN2);

dott. GALANTE Valter (ASL AT);

dott. PASINO Mario (ASL AL);

dott. MARCHISIO Mario (AO S. Croce e Carle di Cuneo);

dott. URANI Remo Fulvio (AO Ordine Mauriziano di Torino);

dott. IODICE Emilio (AOU San Giovanni Battista di Torino e AO CTO/M. Adelaide);

dott. MORGAGNI Sergio (AOU San Luigi di Orbassano);

dott. MINOLA Mario (AOU Maggiore della Carità di Novara);

- di dare atto che la nomina del dr. Manuguerra Giacomo a commissario sia dell'ASLTO1 che dell'ASLTO2 è operata con carattere di inscindibilità, talchè il suo venir meno presso una delle due aziende determina l'immediata decadenza dall'altra; parimenti inscindibile deve intendersi la nomina del dr. Iodice Emilio a commissario dell'AOU San Giovanni Battista di Torino e dell'AO CTO/M. Adelaide di Torino;

- di disporre che gli incarichi commissariali decorrano dall'01.01.2011 sino alla definizione del nuovo assetto istituzionale del SSR, e comunque non oltre il 31.12.2011, prevedendo altresì che gli stessi siano esercitati a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. La nomina è subordinata all'accettazione, da rendersi mediante sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema tipo di contratto approvato con DGR n. 46-5332 del 19.02.2007, nonché all'insussistenza di cause d'incompatibilità o comunque ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;

- di attribuire ai commissari tutti i poteri spettanti per legge al direttore generale dell'azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal d. lgs. n. 502/92 e s.m.i e dagli artt. 18 e 19 della l.r. n. 10/1995. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi allo schema tipo regionale, dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina dei nuovi direttori generali, con la precisazione che dovranno essere nominati un unico direttore amministrativo, nonché sanitario, in capo alle aziende sanitarie locali TO1 e TO2, nonché in capo all'AOU S.

Giovanni Battista ed all'AO CTO/M. Adelaide, entrambe con sede in Torino, per le quali è unica la funzione di commissariamento della direzione generale;

- di stabilire che i Commissari informino la propria azione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale, nonché agli atti nazionali e regionali di indirizzo, così come periodicamente aggiornati in relazione agli sviluppi della programmazione regionale ed aziendale; gli specifici obiettivi di attività il cui raggiungimento è legato al riconoscimento della quota integrativa del trattamento economico - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 bis comma 5 del D. lgs. n. 502/1992 e 1 comma 5 del DPCM n. 502/1995 – saranno definiti con successivo provvedimento;

- di stabilire altresì che, per gli incarichi di cui trattasi, attese le previsioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi previsti dall'allegato D alla D.G.R. n. 65 - 7819 del 17 dicembre 2007 per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali siano rideterminati come segue :

- € 123.949,60 (€ centoventitremilanovecentoquarantadue/60) per le Aziende sanitarie regionali ASL TO1, ASL TO2, ASL TO3, ASL TO4 e ASL AL e San Giovanni Battista di Torino;

- € 121.884,00 (€ centoventunomilaottocentottantaquattro/00) per le Aziende sanitarie regionali ASL TO5, ASL BI, ASL NO, ASL VCO, ASL AT, AO Santa Croce e Carle di Cuneo e AOU Maggiore della Carità di Novara;

- € 119.818,40 (€ centodiciannovemilaottocentodiciotto/40) per le ASL CN2, AO "Ordine Mauriziano di Torino" e AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano;

- di stabilire che un unico compenso debba essere riconosciuto in favore del commissario nominato a capo delle aziende sanitarie locali TO1 e TO2, nonché di quello nominato a capo all'AOU S. Giovanni Battista ed all'AO CTO/M. Adelaide, entrambe con sede in Torino, con la precisazione che al commissario di tali due ultime aziende debba essere corrisposto il trattamento economico annuo onnicomprensivo, sopra specificato, stabilito per l'incarico presso l'AOU S. Giovanni Battista di Torino;

- di dare atto che l'importo dei compensi così rideterminati potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli obiettivi assegnati (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché al rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione così come definiti nelle DGR nn. 30-43 del 30.04.2010, 3-360 del 20.07.2010, 31-567 del 06.09.2010 e aggiornati da successivi provvedimenti regionali;

- di riconoscere che il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnidimensionalità, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al Commissario sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle ASR;

- di dare infine atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico delle rispettive aziende sanitarie regionali; per quanto concerne le aziende sanitarie locali TO1 e TO2, nonché l'AOU S. Giovanni Battista ed l'AO CTO/M. Adelaide, in capo alle quali è prevista rispettivamente la nomina di un unico commissario, gli oneri sono posti a carico delle singole aziende sanitarie in proporzione alla quota di riparto regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)